

Tribunale di Benevento

Sezione lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. E con istanza di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c

1

La sig.ra **FEDERICA COLANTUONI** nata a Napoli il 14/01/1985 CF CLNFRC85A54F839I, residente in Pietradefusi (AV) alla via Roma 161, rappresentata e difesa giusta procura speciale alle liti estesa in calce al presente atto dall'Avv. Roberto Scotti del Foro di Vallo della Lucania, CF SCTRRT87L16A717X posta elettronica certificata roberto.scotti16@pec.it posta elettronica ordinaria robertoscotti16@gmail.com , fax di studio n. 0974827201, presso il cui studio in Agropoli (SA) alla via Granatelle, 14 è elettivamente domiciliata per tutti gli effetti di legge, con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni al suindicato indirizzo pec,

contro

- MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a. URP@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT

- USR – Ufficio Scolastico Regionale per la regione Campania a - in persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale : 80039860632 con sede in NAPOLI (NA) - Via Ponte della Maddalena, n.55 - 80142 - PEC: drca@postacert.istruzione.it ,

- USR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VII - via Giuseppe Marotta, 14 - Avellino in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Avellino 80039860632 (AV) PEC: uspav@postacert.istruzione.it ,

Tutti elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli (NA) Via Armando Diaz, 11 - c.f. 80030620639 – pec: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

resistente

Avv. Rosa Grimaldi
Mercato San Severino (SA)– Via Santina Campana cel.3468520172
Avv. Roberto Scotti
Agropoli (SA) - Via Granatelle 14 - cel. 3333562783



TUTTI I CONTROINTERESSATI PERSONALE ATA COINVOLTI NELLA MOBILITA' INTERPROVINCIALE PROVINCIA DI AVELLINO ANNO SCOLASTICO 2024/2025

Oggetto: **impugnazione graduatorie di mobilità interprovinciale personale ATA - erroneità del punteggio assegnato**

Premesso che

2

- 1) L'istante è una DSGA in servizio presso l'ICS Umberto Eco di Milano, dove ha titolarità ed in assegnazione provvisoria presso l'IISS Grottaminarda (Av) fino al 31.08.2024.
- 2) Per l'anno 2024/2025, produceva rituale e regolare di mobilità interprovinciale, protocollata il 25.3.2024, secondo quanto disposto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 → [domanda di trasferimento TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE AV 202425 marzo 24](#)
- 3) La domanda di trasferimento interprovinciale veniva inoltrata con richiesta di spostamento dall'Ufficio di titolarità di Milano verso la provincia di Avellino, ove ha residenza l'intero nucleo familiare, e convalidata dal competente Ufficio Scolastico;
- 4) Veniva allegata la documentazione atta a comprovare la richiesta di ricongiungimento al coniuge, Campopiano Luigi e ai due figli minori, Campopiano Nina Maria, di anni 2 e Campopiano Vittorio, di mesi 3, residenti e domiciliati in Pietradefusi (Av), Via Roma 161
- 5) Nello specifico venivano inseriti nella domanda entrambi i documenti d'identità dei figli minori, a sostegno della propria richiesta. Per il secondo, di appena 3 mesi, veniva inserito il Codice fiscale.
- 6) In data 22/4/2024 veniva inviata via mail, all'indirizzo fede1401@hotmail.it la notifica della convalida della domanda di trasferimento interprovinciale. Ne prendeva visione la sig.ra Colantuono e verifica che correttamente le erano stati assegnati in totale n. 131 punti → [comunicazione mail 22_4_24 colantuoni](#)
- 7) In data 27/05/2024 con decreto RU 0003554 del 27/05/2024 venivano pubblicati dall'Ufficio Scolastico Ambito territoriale di Avellino gli esiti della citata mobilità

Avv. Rosa Grimaldi
Mercato San Severino (SA) - Via Santina Campana cel.3468520172
Avv. Roberto Scotti
Agropoli (SA) - Via Granatelle 14 - cel. 3333562783



8) all'esito della consultazione della graduatoria risultava l'assegnazione del trasferimento interprovinciale alle DSGA Cioffi Pasqualina, con punteggio 138 ed alla DSGA Fabiana Fraire, con punteggio 122, mancando il nome della ricorrente in graduatoria (ultima pagina)

[illegible]

Archivio personale: 2024	
<p>LETTERA NOTIFICA TRASFERIMENTO_INTERPROVINCIALE_AV_202425</p> <p>Mobilita' in Organico di Diritto</p> <hr/> <p>Data inserimento in archivio: 24/04/2024</p> <p>Data ultima disponibilità del pdf: 24/04/2029</p>	<p>SCARICA</p> 
<p>TRASFERIMENTO_INTERPROVINCIALE_AV_202425</p> <p>Mobilita' in Organico di Diritto</p> <hr/> <p>Data inserimento in archivio: 25/03/2024</p> <p>Data ultima disponibilità del pdf: 25/03/2029</p>	<p>SCARICA</p> 

Avv. Rosa Grimaldi
Mercato San Severino (SA)- Via Santina Campana cel.3468520172
Avv. Roberto Scotti
Agropoli (SA) - Via Granatelle 14 - cel. 3333562783



figlio minore → [LETTERA NOTIFICA TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE AV 202425](#)
[24 4 24](#)

- 10) Tuttavia è evidente e pacifica l'erroneità del punteggio assegnato all'istante Colantuoni.
- 11) infatti la documentazione allegata alla domanda di mobilità era chiara ed indicava la presenza dei **due figli minori di anni 6**, mentre risulta esserne stato calcolato soltanto uno;
- 12) Laddove il calcolo del punteggio fosse avvenuto correttamente, l'istante avrebbe ottenuto matematicamente il secondo posto nella graduatoria interprovinciale, con un punteggio di 131 in luogo di quello di 115.
- 13) nessuna notifica del nuovo punteggio assegnato in data 24.4.24 è avvenuta preventivamente alla pubblicazione della graduatoria, nè sulla mail istituzional indicata su "Istanze online" ossia federica.colantuoni@istruzione.it, ne con altra differente modalità;
- 14) in caso di corretta comunicazione preventiva, la ricorrente avrebbe potuto richiedere immediata rettifica dell'evidente errore materiale, avendo nella sua domanda indicato correttamente i due figli minori e tutti gli allegati;
- 15) L'istante, si ribadisce, ha due figli minori di anni tre, ed un marito relativamente al quale si chiede ricongiungimento, e tornare nella sede di titolarità in Milano, pregiudicherebbe in maniera importante il suo diritto alla maternità e a lavorare serenamente → [certificato residenza Colantuoni e stato di famiglia](#)
- 16) in data _29_5_24_ la sig.ra Colantuoni presentava reclamo, esponendo dettagliatamente quanto su indicato, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro → [reclamo colantuoni 2024 \(1\)](#)
- 17) in data 12.6.24, a mezzo dello scrivente difensore, notificava via pec istanza di conciliazione, non ottenendo riscontro → [notifica istanza di conciliazione Colantuoni](#)

Tanto premesso si propone ricorso per i seguenti motivi

IN DIRITTO:

Avv. Rosa Grimaldi
Mercato San Severino (SA) - Via Santina Campana cel. 3468520172
Avv. Roberto Scotti
Agropoli (SA) - Via Granatelle 14 - cel. 3333562783



DIRITTO SULLA GIURISDIZIONE DEL G.O.

La giurisprudenza è univocamente nel senso che le procedure di trasferimento e di mobilità - in quanto disciplinate dall'Amministrazione con atti di gestione, posti in essere con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato in relazione a rapporti di lavoro già esistenti - rientrano nell'alveo della giurisdizione del G.O. (ex multis, Cass., S.U., 10.4.2018, n. 8821; C. Stato, VI, 13.7.2021, n. 5308).

resta ferma la giurisdizione del G.O. tanto più che lo stesso art. 1, comma 196, della L. 107/2015 ha espressamente previsto -richiamando un principio generale dell'ordinamento giuridico -che “ Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge “; e tanto più che l'art. 63 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i. al comma 1 prevede che “ Sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 ...” ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo”.

SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO

nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, la competenza per territorio va determinata, secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio, di talchè il giudice competente dev'essere individuato in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio (purchè dotato di un minimo di struttura sufficiente per la sua operatività) e non invece in relazione al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa del

Avv. Rosa Grimaldi
Mercato San Severino (SA) - Via Santina Campana cel.3468520172
Avv. Roberto Scotti
Agropoli (SA) - Via Granatelle 14 - cel. 3333562783



rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (Cass. 29 febbraio 2012 3111; Cass. 15 ottobre 2007 n. 21562 del 2007); che, conseguentemente, la disposizione di cui all'art. 413 c.p.c., comma 5, secondo la quale "competente per territorio nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è **il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto**", va interpretata nel senso che, **in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va senz'altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio**, tale accezione essendo l'unica compatibile con l'anzidetta ratio legis, che l'art. 413 c.p.c., comma 5, condivide con quella che ispira la disciplina dei precedenti commi secondo e quarto (così, espressamente, Cass. 4 giugno 2004 n. 10691)".

Di conseguenza risulta essere competente il Tribunale di Benevento, trovandosi la dott.ssa Colantuoni in assegnazione provvisoria presso l'IISS di Grottaminarda, e ciò fino al 31.8.2024

NEL MERITO

- **VIOLAZIONE E/O FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER GLI ANNI SCOLASTICI RELATIVI AL TRIENNIO 2022/23, 2023/24, 2024/25 SOTTOSCRITTO IL GIORNO 18/05/2022**
- **CARENZA DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ, INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA;**
- **ECCESSO DI POTERE PER CARENZA E/O CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA;**

Come facilmente evincibile **dalla tabella di cui a pagina 93 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo** → [CCNI mobilità docenti PED e ata 22 25](#)

Avv. Rosa Grimaldi
Mercato San Severino (SA) - Via Santina Campana cel.3468520172
Avv. Roberto Scotti
Agropoli (SA) - Via Granatelle 14 - cel. 3333562783



concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto il giorno 18/05/2022 in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale, che disciplina la mobilità del personale ATA. **per ogni figlio di età inferiore ad anni sei si applica un punteggio aggiuntivo di punti 16.**

7

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER) (5) (5 bis) (5 ter):

Tipo di esigenza	Punteggio
A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli (5).....	Punti 24
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (6).....	Punti 16
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (6) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.....	Punti 12
D) per la cura e l'assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7)(1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (8)	Punti 24

Tuttavia alla ricorrente è stato assegnato il punteggio complessivo di punti 115, di cui punti 99 per titoli e servizio e punti 16 per “ogni figlio di età inferiore a 6 anni”.

Pertanto per una chiara svista, non sono stati avvalorati i punteggi relativi ad entrambi i figli minori, come da documenti allegati alla domanda.

Ciò ha determinato, di conseguenza, l'evidente attribuzione di un erroneo punteggio, in quanto i figli di età minore della ricorrente sono due e non uno.

Pertanto il punteggio da valutare e da assegnare alla Colantuoni doveva e deve identificarsi in quello di punti 131 di cui punti 99 per titoli e servizio e punti 32 per figli minori di sei anni.

Avv. Rosa Grimaldi
Mercato San Severino (SA) – Via Santina Campana cel.3468520172
Avv. Roberto Scotti
Agropoli (SA) – Via Granatelle 14 – cel. 3333562783



Ad aggravare ulteriormente il nocumento causato alla ricorrente, è il fatto, incontestabile, che sia stato originariamente notificato in data 22.4.24 il punteggio corretto pari a 131.

In data 22.4.2024, infatti la Colantuoni ne ha preso visione, e non poteva essere diversamente stante il contenuto della mail che avvisava che fin dal 22.4.24 era disponibile nella propria area riservata la notifica di tale punteggio.

Solo successivamente, in mancanza di preventivo avviso, tale punteggio è stato immotivatamente modificato, privando la Colantuoni della possibilità di chiedere l'immediata rettifica dell'errore materiale prima della pubblicazione delle graduatorie.

L'accesso all'area riservata, infatti, individua come data di caricamento dell'attuale file disponibile quella del 24.4.24, quindi successiva di due giorni alla comunicazione originale.

Mai, in data 24.4.24, la ricorrente ha ricevuto nuova e diversa comunicazione e/o avviso di modifica del punteggio assegnatole.

Per mero tuziorismo si evidenzia che la possibilità di chiedere la rettifica entro dieci giorni dalla notifica del punteggio rappresenta *semplice facoltà di collaborare alla formazione dell'atto finale, proponendo un reclamo endoprocedimentale, prima della pubblicazione delle graduatorie; se, tuttavia, tale facoltà non viene esercitata, la sanzione non è certamente la decadenza dalla possibilità di eccepire successivamente un eventuale errore. La norma non prevede affatto la presentazione del reclamo entro 10 giorni a pena di decadenza e, anzi, consente espressamente, in un secondo tempo, "in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, di esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL29/11/2007", che prevedono il tentativo di conciliazione e l'arbitrato.*

Se ciò non bastasse, la parte che ritiene di avere subito una lesione dei propri diritti può, ovviamente, rivolgersi all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

La ricorrente, nel caso di specie, pur non avendo ricevuto corretta notifica del nuovo punteggio attribuito ha tentato prima il reclamo e poi tentativo di conciliazione, senza avere alcun riscontro.

Ciò null'altro dimostra che l'evidente violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e buona fede della pubblica amministrazione.

Avv. Rosa Grimaldi
Mercato San Severino (SA) - Via Santina Campana cel.3468520172
Avv. Roberto Scotti
Agropoli (SA) - Via Granatelle 14 - cel. 3333562783



Di conseguenza, l'adozione dell'impugnata graduatoria, non è supportata da alcuna indicazione relativa all'attività istruttoria espletata e dell'iter logico giuridico che ha seguito l'Amministrazione, né nel procedimento di arbitraria modifica del primo punteggio assegnato, né nella successiva fase di mancato accoglimento delle istanze di correzione della graduatoria.

Sicché non è dato rinvenire, le ragioni per le quali a fronte della dimostrata e certificata presenza di due figli, da valutare per 16 punti ciascuno, in forza della richiamata tabella di valutazione _D.S.G.A - allegato pag. 93, l'Amministrazione abbia attribuito alla ricorrente punti 16 (sedici) e non 32 (trentadue).

Ne viene fornita alcuna motivazione sulle ragioni della mancata valutazione, ai fini della compilazione della graduatoria della ricorrente e del fatto che essa fosse madre di due figli.

Sul punto si ribadisce che riconoscendo il punteggio corretto la ricorrente otterrebbe il trasferimento, occupando il posto in graduatoria oggi occupato dalla dott.ssa Fraire.

Infatti, indipendente da questioni meramente procedurali, è evidente l'errore sostanziale, ovvero sia l'attribuzione di un punteggio erroneo, ed è evidente l'ostruzionismo dell'Ufficio Scolastico: sarebbe stato possibile rettificare immediatamente l'errore a seguito del reclamo non costringendo l'odierna ricorrente al presente giudizio, con risparmio di spese per lei e per le casse pubbliche.

Di ciò si chiede di tener conto all'atto della liquidazione delle spese.

DOMANDA CAUTELARE

Alla luce di quanto sopra, la ricorrente si vede costretta a proporre unitamente al merito apposita istanza cautelare, anche inaudita altera parte, sussistendo nel caso di specie i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Quanto al *fumus*, questo è senz'altro ravvisabile nei motivi dianzi espressi che rendono il ricorso fondato. L'erronea attribuzione del punteggio è evidente e pacifica.

Avv. Rosa Grimaldi
Mercato San Severino (SA) - Via Santina Campana cel.3468520172
Avv. Roberto Scotti
Agropoli (SA) - Via Granatelle 14 - cel. 3333562783



Quanto al periculum in mora, è evidente la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni che subirebbe la ricorrente in caso di assegnazione definitiva di altra persona presso l'Ufficio Scolastico Regionale di interesse.

E' da ritenere in ogni caso che l'attesa della conclusione del presente giudizio in via ordinaria non assicurerebbe alla ricorrente un pronunciamento così rapido da limitare al massimo il disagio intollerabile che costei già vive da quando è costretto a lavorare lontano da ogni legame ed abitudine.

Ogni giorno che passa, infatti, è per la ricorrente motivo di rinnovata ed irreparabile sofferenza.

L'istante è costretta a lasciare la propria famiglia in Campania per recarsi al lavoro nella lontana Lombardia, pur avendo una situazione familiare estremamente delicata che rende la sua presenza all'interno del nucleo familiare assolutamente indispensabile.

La ricorrente, infatti, ha marito e due figli piccoli, ossia Campopiano Nina Maria, di anni 2 e Campopiano Vittorio, di mesi 3, per i quali la presenza della madre è oltremodo indispensabile.

Per non sottrarsi al diritto-dovere di essere presente a casa nel fine settimana e quivi esercitare il proprio dritto-dovere di assistere ed educare i propri figli la ricorrente sarebbe costretta a compiere settimanalmente il percorso Lombardia / Campania. Situazione che, qualora perdurasse, rischierebbe di compromettere seriamente anche lo stato di salute psico-fisico della dott.ssa Colantuoni, aggravando ulteriormente, ed in modo irreparabile, la già difficile situazione familiare.

Il Tribunale di Treviso, con pronuncia del 27.01.2017, ha spiegato che *"l'allontanamento del lavoratore rappresenta un vero e proprio sradicamento con conseguente compromissione di equilibri familiari consolidati nel tempo, coinvolgenti anche minori e non suscettibili di ristoro meramente economico"*. Come precisato nell'ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna n.881/2016 R.G. del 16.11.2016 il periculum in mora, tra l'altro, è in *re ipsa* poiché il *"trasferimento di un lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di Km*



da casa (a maggior ragione a più di mille chilometri come il ricorrente), dagli affetti, dalle necessità familiari, comporta, secondo l'id quod plerumque accidit un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da determinare, medio-tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali del lavoratore".

Ed ancora è stato statuito che " *quanto al periculum in mora, si ritiene che l'assegnazione illegittima di una sede ad oltre 800 chilometri dal luogo di residenza e dove in base alle attuali regole dovrà rimanere per almeno tre anni costituisca un danno alla vita personale e familiare non riparabile per equivalente*" (Tribunale di Parma, ordinanza n. 250/2017 del 30.01.2017).

La tutela cautelare appare quanto mai essenziale.

Il ritorno alla sede di Milano, distante più di mille chilometri dalla residenza del nucleo familiare continuerebbe a *"..pregiudicare i diritti-doveri dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, le esigenze proprie del nucleo familiare, meritevole di provvidenze anche di tipo economico per l'adempimenti dei propri compiti (art. 31 della Costituzione), la maternità e l'infanzia (art. 31 co. 2 della Cost) rendendosi conseguentemente apprezzabile il paventato pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere sulla fruizione del beneficio, almeno riducendone considerevolmente la durata, ed in ogni caso differendone la fruizione oltre la delicata fase relativa alla vita scolastica dei ragazzi nei quali è notoriamente più forte il bisogno delle cure e della presenza dei genitori in ogni momento della vita quotidiana"* (Tribunale della Spezia, in funzione Collegiale, ordinanza n. 376/2017 del 03.02.2017).

Nel merito si agirà per la conferma dell'auspicato provvedimento cautelare e, quindi, per il riconoscimento del diritto della ricorrente, con la relativa condanna del MIUR, all'assegnazione della sede prescelta o, in subordine, delle sedi successive indicate dal ricorrente nella domanda di mobilità nonché per il relativo risarcimento dei danni.

Tutto ciò esposto la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis e seguenti c.p.c., Voglia contrariis reiectis,

Avv. Rosa Grimaldi
Mercato San Severino (SA) - Via Santina Campana cel.3468520172
Avv. Roberto Scotti
Agropoli (SA) - Via Granatelle 14 - cel. 3333562783



Voglia l'ecc.mo giudice adito,

PRELIMINARMENTE

ISTANZA NOTIFICA AI SENSI dell'art 151c.p.c. o in VIA SUBORDINATA ex art 150 c.p.c.

Ove ritenuta necessaria la notifica ai controinteressati da intendersi tutti i soggetti che hanno presentato domanda di mobilità interprovinciale per l'anno 2024/2025 si evidenzia che gli stessi non sono inclusi in alcuna graduatoria e/o bollettino risultati, con dati in chiaro, e la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro. Su tale rilievo, i tribunali del Lavoro, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, hanno disposto la pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del MIUR e dell'Ufficio Regionale di riferimento. Per quanto sopra, si chiede che Codesto ecc.mo Tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ex art. 414 c.p.c. ai potenziali controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sulla pagina dedicata del sito del MIUR, o in via subordinata ex art. 150 c.p.c. mediante pubblici proclami, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso;

IN OGNI CASO, IN VIA PRINCIPALE,

con decreto inaudita altera parte, assunte ove occorra sommarie informazioni, ordinare al Ministero convenuto di **rideterminare e rettificare il punteggio della ricorrente nell'ambito delle graduatorie di mobilità interprovinciale del personale ATA** – Ufficio Scolastico Regionale Campania – Ufficio Scolastico provinciale Avellino anno scolastico 2024/2025, tenendo conto di entrambi i figli minori appartenenti al suo nucleo familiare, e **riconoscendole quindi il punteggio di 131 (centotrentuno)** e comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad elimi-

Avv. Rosa Grimaldi
Mercato San Severino (SA) – Via Santina Campana cel.3468520172
Avv. Roberto Scotti
Agropoli (SA) – Via Granatelle 14 – cel. 3333562783



nare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo fax e/o via pec, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

IN VIA SUBORDINATA,

ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, ordinare al Ministero convenuto di **rideterminare il punteggio della ricorrente nell'ambito delle graduatorie di mobilità interprovinciale del personale ATA** – Ufficio Scolastico Regionale Campania – Ufficio Scolastico provinciale Avellino anno scolastico 2024/2025, tenendo conto di entrambi i figli minori appartenenti al suo nucleo familiare, **e riconoscendole quindi il punteggio di 131 (_centotrentuno_)**e comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.

IN OGNI CASO,

- A seguito della corretta assegnazione del punteggio, accertare il diritto della sig.ra Colantuoni ad ottenere il trasferimento interprovinciale nella provincia di Avellino secondo le preferenze espresse nella domanda di mobilità interprovinciale e secondo i posti disponibili;
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione, tenendo conto degli aumenti previsti dal DM 55/14 all'art. 4 comma 1 bis, per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali che semplificano la consultazione degli allegati, nonché dell'art. 4 comma 8 DM 55/14 per manifesta fondatezza del ricorso.

Avv. Rosa Grimaldi
Mercato San Severino (SA) – Via Santina Campana cel.3468520172
Avv. Roberto Scotti
Agropoli (SA) – Via Granatelle 14 – cel. 3333562783



Si offrono in comunicazione, tramite produzione, i documenti allegati.

Dichiarazione di valore: il presente giudizio sconta il pagamento di contributo unificato nella misura di € 259,00, in quanto di valore indeterminato ed avente ad oggetto rapporto di lavoro di pubblico impiego.

Con osservanza

Agropoli per Benevento

Avv. Roberto Scotti

14

Avv. Rosa Grimaldi
Mercato San Severino (SA) - Via Santina Campana cel.3468520172
Avv. Roberto Scotti
Agropoli (SA) - Via Granatelle 14 - cel. 3333562783

